



**Regolamento in materia di
servizi sociali
in gestione associata con
l'Azienda Speciale
Consortile Valle Imagna
Villa d'Almè**

Sommario

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....</u>	3
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità.....	3
Articolo 2 – Informazione.....	3
Articolo 3- Definizioni.....	3
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità ...	3
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale.	4
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	4
Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	4
Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	5
Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	6
Articolo 9 Accertamento di "abbandono" e di "estraneità"	6
<u>TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	8
Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	8
Articolo 11 - Abrogazioni	8
Articolo 12 – Regolamentazione di servizi	8
Articolo 13- Entrata in vigore	8
<u>ALLEGATO A. SERVIZI EROGATI.....</u>	9
CAPO I - Interventi per la domiciliarità	9
1. Servizio di assistenza domiciliare	9
CAPO II - Interventi socio-educativi	10
2. Assistenza domiciliare educativa disabili domiciliari ed extra domiciliari	10
3. PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI	11
4. PROGETTI MIRATI DI TERRITORIO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI.....	12
6. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi	15
7. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)	18
8. Servizio di incontri protetti.....	18
CAPO IV - Interventi territoriali.....	19
9. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A)	19
10. Servizio Centro Socio Educativo (C.S.E.)	20
11. Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR)	21
CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito	22
12. Interventi di sostegno economico.....	22
1. Il sostegno economico si rivolge alle tipologie di utenza sotto elencate che si trovano in uno stato di disagio economico in base ai parametri stabiliti nel presente documento:	24
13. Contributi per affido familiare	24
CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi	25
14. Integrazione di rette di servizi residenziali socioeducativi per minori.....	25
15. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali o semiresidenziali per persone anziane e disabili (voucher sollievo)	26
16. Centri diurni per minori.....	27
CAPO VII - Interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi	27
17. Voucher infanzia	27
18. Voucher nidi.....	28

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, assicurate dall'Azienda Speciale Consortile Valle Imagna Villa d'Almè (di seguito Azienda) nell'ambito della gestione associata dei Servizi Sociali Piano di Zona 2015-2017.

I criteri guida per l'erogazione delle prestazioni, le modalità attuative e di affidamento dei servizi sono definiti nelle rispettive linee guida e specifiche degli appalti.

2. E' riconosciuta e promossa la sperimentazione di unità di offerte sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.

3. L'Azienda determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, i Comuni garantiscono ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nell'Ambito;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario³, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Articolo 5 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base d'informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

2. Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

6. Ogni Comune concorrerà al pagamento dei benefici economici ad integrazione delle rette nei limiti dell'importo programmato e garantito dagli stanziamenti di bilancio e degli obblighi di legge.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 6 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione o normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵

2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶

⁴ Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵ V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

- b) dalla normativa regionale in materia;
- c) dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.

4. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, ad eccezione degli interventi previsti nell'area disabili, anziani e fragilità economica, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$(Isee\ utenza\ dedotto\ l'Isee\ iniziale) \times\ quota\ massima\ di\ partecipazione\ alla\ spesa$$

$$Compartecipazione\ Utenza = \frac{\quad}{Isee\ finale\ dedotto\ l'Isee\ iniziale}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

- *compartecipazione utenza*: percentuale di costo della retta a carico dell'utenza;
- *ISEE utenza*: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni⁷. In presenza di un ISEE utenza inferiore al valore dell'ISEE iniziale non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa. In presenza di un ISEE superiore all'ISEE finale, si applica la tariffa massima;
- *ISEE iniziale*: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi;
- *ISEE finale*: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;
- *quota massima di compartecipazione alla spesa*: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, l'Assemblea dei Sindaci provvede ad aggiornare:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni area disabilità, anziani e fragilità economica: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale e la quota massima di compartecipazione alla spesa.

4. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con apposito provvedimento che pone il maggior onere a carico dell'Amministrazione competente, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

5. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

6. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso. Per i servizi usufruiti in modo continuativo la tariffa sarà adeguata ad ogni scadenza della dichiarazione Isee. Per eventuali periodi transitori non imputabili alla volontà del cittadino sarà prorogata l'agevolazione salvo conguaglio. Con riferimento all'assegnazione dei voucher, la quota di compartecipazione resterà invariata per tutto il periodo di validità del titolo sociale, salvo il diritto del cittadino far valere le migliori condizioni.

Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁸ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.⁹

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

5. Per i cittadini extra UE viene controllata la presenza di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità (Agenzia delle Entrate) dello Stato estero di provenienza, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana nel Paese di provenienza che ne attesta la conformità all'originale, ai sensi degli art.3 DPR 445/2000 e art.2 DPR 394/1999 e s.m.i.

I certificati e gli attestati prodotti dovranno indicare i beni mobili e/o immobili posseduti all'estero, ovvero le quote di possesso degli stessi, salvo certificare l'insussistenza di proprietà immobiliari o mobiliari nel Paese stesso a qualunque titolo acquisite.

Articolo 9 - Accertamento di "abbandono" e di "estraneità"

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di abbandono previste dall'art. 3 comma 3 lettera e (nucleo familiare), le persone interessate possono produrre istanza formale al Comune allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio e corredata da uno dei seguenti documenti:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale ("Violazione degli obblighi di assistenza familiare": Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di

⁸ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

⁹ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

- 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
- 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

- Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge.
- Copia di segnalazione d'irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

A seguito d'istruttoria e previa relazione dell'Assistente Sociale, il Comune certifica:

- a) il sussistere delle condizioni di abbandono, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di abbandono ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di abbandono.

2. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni d'estraneità previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio - sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il figlio/a che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Comune diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza e il persistere dell'estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne concernenti maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- Altra documentazione probatoria.

Il Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune a:

- a) dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

3. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi e informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni d'estraneità. L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dall'istanza formale

delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune di una delle tre ipotesi sopra indicate.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Azienda, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹⁰

Articolo 11 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Articolo 12 - Regolamentazione di servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

Articolo 13- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci, salvo diversa disposizione.

¹⁰ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegato A. Servizi erogati

CAPO I - Interventi per la domiciliarità

1. Servizio di assistenza domiciliare

1.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare, di seguito denominato "S.A.D.", è costituito da interventi socio-assistenziali erogati a domicilio e nell'ambiente di vita a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

1.2 - Finalità

1. Il S.A.D. è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

2. Il S.A.D. promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

1.3 - Destinatari

1. I destinatari del S.A.D. sono persone o nuclei familiari residenti nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

2. Accedono prioritariamente al S.A.D. le persone e/o famiglie in condizioni di fragilità e/o non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate, che non hanno una rete di aiuti significativa e che necessitano di prestazioni per rispondere ai bisogni primari (igiene, alimentazione, mobilità).

1.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il S.A.D. viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

2. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

1.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di SAD fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

CAPO II - Interventi socio-educativi

2. Assistenza domiciliare educativa disabili domiciliari ed extra domiciliari

2.1 - Descrizione del servizio

1 Le prestazioni domiciliari, extra domiciliari e i percorsi di socializzazione, attivati a favore di persone diversamente abili perseguono due obiettivi principali:

1) salvaguardare l'autonomia degli individui permettendo la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza, evitando il fenomeno dell'isolamento e dell'emarginazione. Ciò mediante interventi di promozione del benessere, della salute individuale e della soddisfazione dei propri bisogni fondamentali;

2) sostenere il nucleo familiare in cui la persona adulta è inserita.

2. Il voucher sociale è un'erogazione economica per l'acquisto, da enti accreditati, di prestazioni di assistenza domiciliare, extra domiciliare di socializzazione per persone diversamente abili.

2.2 - Finalità

1. Le prestazioni previste nei progetti personalizzati:

- favoriscono, per quanto possibile, la permanenza della persona diversamente abile nel proprio ambiente familiare e sociale senza aggravare troppo il carico di lavoro ai famigliari;

- sostengono i compiti di alcune figure parentali qualora siano assenti oppure impossibilitate a gestire interamente i loro ruoli;

- sostengono le potenzialità di cura della famiglia;

- sollecitano la solidarietà e la cooperazione del volontariato.

2. Le prestazioni mirano quindi a contribuire:

- al mantenimento dell'equilibrio familiare;

- all'attivazione di risorse personali, familiari e comunitarie;

- all'attivazione di percorsi d'integrazione e socializzazione.

2.3 - Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni i cittadini residenti nell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, appartenenti ad un nucleo familiare con una situazione reddituale calcolata in base alla normativa vigente (ISEE in corso di validità) pari o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci, in possesso dei seguenti requisiti:

▪ persone diversamente abili di età compresa fino ai 64 anni, destinatari di progetti diversificati a seconda dell'età;

▪ persone in condizioni di disagio, di parziale/totale non autosufficienza, che non sono in grado, anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali;

▪ famiglie con eccessivi oneri assistenziali verso qualcuno dei componenti in stato di disabilità permanente e/o temporanea.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3. L'attivazione può essere richiesta per interventi ex-novo, non già sostenuti da altri canali di finanziamento con divieto di cumulo di contributi sullo stesso progetto.

2.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere:

- a) le conoscenze;
- b) l'esecuzione dei compiti della routine quotidiana;
- c) le capacità comunicative;
- d) la cura della propria persona;
- e) l'adempimento di azioni e compiti domestici;
- f) le regole relazionali e sociali.

2. La tipologia di prestazione socio-educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato d'intervento predisposto dal servizio sociale.

2.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'entità e la durata del voucher sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato d'intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza.

Le istanze presentate saranno inviate nei modi e nei tempi previsti dall'Azienda e verranno valutate secondo lo specifico regolamento.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

3. PROGETTI SOCIO-OCCUPAZIONALI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI

3.1 - Descrizione del servizio

1. I voucher socio-occupazionali intendono permettere l'accesso a percorsi d'inserimento in contesti socio occupazionali (cooperative sociali di tipo B), in particolare per coloro che concludono un percorso scolastico e per i quali occorre prevedere un periodo osservativo o l'inserimento in realtà protette.

2. Il voucher sociale è un'erogazione economica per l'acquisto, da enti accreditati, di prestazioni per persone diversamente abili.

3.2 - Finalità

1. Le prestazioni in oggetto attivate a favore di persone diversamente abili perseguono i seguenti obiettivi:

- Favorire e sostenere il coinvolgimento del soggetto nel territorio di appartenenza riconoscendogli un ruolo attivo;
- Favorire l'acquisizione e il potenziamento di autonomie e di abilità raggiungibili;
- Offrire ai soggetti disabili con difficoltà di collocabilità e con necessità di inserimento in ambienti protetti la sperimentazione del ruolo lavorativo possibile;
- Coinvolgere ed accompagnare il nucleo di origine e la comunità per la creazione di nuove opportunità;
- Offrire un progetto osservativo e di orientamento;
- Creare rapporti significativi.

3.3 - Destinatari

1. Il voucher è rivolto ai soggetti disabili, residenti nell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali pare difficile prevedere l'inserimento in un'attività lavorativa, ma in grado di svolgere semplici mansioni occupazionali o per soggetti per i quali si ritenga opportuno svolgere un'osservazione approfondita sulle reali potenzialità.

I requisiti per accedere al voucher sono:

- Residenza in un Comune dell'Ambito Territoriale Valle Imagna-Villa Almè;
- Aderire al progetto proposto dal Servizio Sociale;
- Reddito ISEE del nucleo familiare di appartenenza uguale o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci.

2. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

3. L'attivazione può essere richiesta per interventi ex-novo, non già sostenuti da altri canali di finanziamento con divieto di cumulo di contributi sullo stesso progetto.

3.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni in oggetto attivate a favore di persone diversamente abili perseguono i seguenti obiettivi:

- Favorire e sostenere il coinvolgimento del soggetto nel territorio di appartenenza riconoscendogli un ruolo attivo;
- Favorire l'acquisizione e il potenziamento di autonomie e di abilità raggiungibili;
- Offrire ai soggetti disabili con difficoltà di collocabilità e con necessità di inserimento in ambienti protetti la sperimentazione del ruolo lavorativo possibile;
- Coinvolgere ed accompagnare il nucleo di origine e la comunità per la creazione di nuove opportunità;
- Offrire un progetto osservativo e di orientamento;
- Creare rapporti significativi.

3.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'entità e la durata del voucher sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato di intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza.

Le istanze presentate saranno inviate nei modi e nei tempi previsti dall'Azienda e verranno valutate secondo lo specifico regolamento.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

3. Il voucher socio-occupazionale è calcolato in base alle ore settimanali previste dal progetto individuale, può prevedere un massimo di 30 ore settimanali di partecipazione del soggetto disabile.

L'Azienda partecipa alla copertura del costo del progetto – erogando un contributo alla cooperativa sociale nella quale verrà svolto il progetto - secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

4. L'erogazione del voucher è vincolato all'impegno economico dell'Amministrazione Comunale - in cui il cittadino disabile risiede – per la quota di sua competenza secondo quanto definito dall'Assemblea Sindaci.

5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale la scelta di rivalersi per la propria quota sulla famiglia del soggetto per cui si attiva il voucher.

4. PROGETTI MIRATI DI TERRITORIO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI

4.1 - Descrizione del servizio

1 Il Progetto Mirato di Territorio è un servizio socio-educativo individualizzato, finalizzato all'integrazione sociale, di persone in situazione di disabilità. Attraverso attività in ambiente socio-educativo occupazionale, da una parte valorizza le capacità operative e relazionali del singolo, e dall'altra intende promuovere la solidarietà e il senso di responsabilità della comunità di appartenenza. I Progetti si realizzano, in ambiente lavorativo, pubblico o privato. All'interno di tali contesti la persona è impegnata nello svolgimento di mansioni, o funzioni, congrue alle sue capacità.

4.2 - Finalità

1 Le prestazioni in oggetto attivate a favore di persone diversamente abili perseguono i seguenti obiettivi:

- Offrire ai soggetti disabili, che non possiedono i requisiti necessari per l'avviamento al lavoro, un inserimento territoriale che definisca il loro ruolo sociale ed adulto secondo le possibilità.
- Promuovere all'interno della Comunità una logica di responsabilità e sostegno nell'attivazione di risorse e nei confronti del proprio cittadino.
- Creare rapporti significativi.
- Sostenere il nucleo di origine nella costruzione del ruolo sociale del disabile.

4.3 - Destinatari

1. Sono destinatari dell'intervento i soggetti disabili che abbiano compiuto gli anni 18, residenti dell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè in possesso dei seguenti requisiti:

- Soggetti disabili, che non possiedono i requisiti necessari per l'avviamento al lavoro;
- Soggetti disabili in possesso del certificato-verbale attestante la disabilità con il 100% d'invalidità;
- Non collocabilità lavorativa del soggetto;
- Appartenenza ad un Nucleo familiare con reddito ISEE uguale o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci.

3. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

4. L'attivazione può essere richiesta per interventi ex-novo, non già sostenuti da altri canali di finanziamento con divieto di cumulo di contributi sullo stesso progetto.

4.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Le prestazioni in oggetto attivate a favore di persone diversamente abili perseguono i seguenti obiettivi:

- Offrire ai soggetti disabili, che non possiedono i requisiti necessari per l'avviamento al lavoro, un inserimento territoriale che definisca il loro ruolo sociale e adulto secondo le possibilità.
- Promuovere all'interno della Comunità una logica di responsabilità e sostegno nell'attivazione di risorse e nei confronti del proprio cittadino.
- Creare rapporti significativi.
- Sostenere il nucleo di origine nella costruzione del ruolo sociale del disabile.

2. Il servizio è riconosciuto in base al progetto personalizzato predisposto dell'Assistente Sociale del comune di residenza e/o in collaborazione con gli enti e servizi che hanno in carico l'utente, da cui si evinca: la situazione reale del diversamente abile e della famiglia; gli obiettivi; gli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi; le modalità di realizzazione; nome del responsabile e del personale coinvolto (qualifica e numero di ore destinate alla realizzazione del progetto); eventuali partner coinvolti; costi.

4.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Il voucher per l'attivazione dei Progetti Mirati di Territorio, si configura come voucher calibrato sul progetto individuale - profilo.

Il progetto può prevedere un massimo 20 ore settimanali di partecipazione del soggetto disabile ed un'eventuale presenza di un Educatore con funzioni di promozione, valutazione e tenuta del Progetto, come di seguito indicato:

PRESENZA EDUCATORE

PROFILO	N° ORE EDUCATORE
NUOVI PROGETTI DA ATTIVARE	PROFILO FINO A 40 ORE
PROBLEMATICITÀ IN PROGETTI AVVIATI, VALUTAZIONE E TENUTA DEL PROGETTO	PROFILO FINO A 30 ORE

2. L'Azienda partecipa alla copertura del costo dell'intervento educativo come definito dall'Assemblea Sindaci.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

5. BUONI E VOUCHER PER PROGETTI favore di soggetti maggiorenni affetti da disturbi psichici

5.1 - Descrizione del servizio

1 I Buoni/Voucher Sociali sono uno strumento per attivare progetti a favore di soggetti affetti da disturbi psichici al fine di:

- sviluppare la sensibilizzazione verso la salute mentale e la lotta allo stigma;
- stimolare le capacità operative/occupazionali del soggetto;
- incrementare il grado di socializzazione dei soggetti destinatari;
- coadiuvare il progetto terapeutico definito dal Servizio di competenza e/o inviante;
- prevenire forme di emarginazione e di isolamento.

5.2 - Finalità

1. I buoni/voucher mirano alla realizzazione delle seguenti attività ed interventi:

- **progetti socio-occupazionali** realizzati presso cooperative, amministrazioni pubbliche, enti o aziende private. Prevedono mansioni lavorative, non hanno finalità di assunzione. In alcuni casi sono l'esito finale di un tentato percorso di inserimento lavorativo, in altri sono necessari in una fase di osservazione e valutazione delle potenzialità lavorative da parte del servizio inviante.
- **progetti risocializzanti e di formazione** realizzati presso cooperative, associazioni, enti pubblici o privati. Prevedono attività ricreative, culturali ecc. con spiccata valenza risocializzante, finalizzati a contrastare le difficoltà relazionali e l'isolamento sociale, presenti in diverse situazioni di disagio mentale.
- **interventi educativi domiciliari o di assistenza domiciliare** realizzati dalle amministrazioni comunali tramite propri operatori e/o cooperative e finalizzati al raggiungimento di una maggiore autonomia da parte dei soggetti per evitare il ricovero in strutture residenziali.
- **progetti di inserimento in appartamenti** a bassa protezione o autonomi finalizzati al recupero di una parziale o totale autonomia da parte dei soggetti che hanno già fatto un percorso riabilitativo in struttura residenziale e per soggetti che per motivi personali, familiari o sociali necessitano di reperire una collocazione abitativa con o senza un supporto assistenziale.

2. Il progetto deve essere articolato in base ai seguenti punti:

- presa in carico da parte dell'Assistente Sociale del Comune di residenza e /o dai Servizi segnalanti;
- analisi della situazione del soggetto dal punto di vista sociale e motivazionale;

- obiettivi condivisi dai soggetti coinvolti (compreso l'utente), studiati sulla base della situazione individuale dell'utente affetto da disturbo psichico;
- definizione puntuale del programma di intervento;
- tempi dell'intervento;
- dichiarazione di corresponsabilità da parte dell'Ente, cooperativa o azienda in cui viene svolto il progetto socio-occupazionale;
- momenti di verifica tesi ad analizzare il raggiungimento degli obiettivi preposti.

5.3 - Destinatari

1. Sono destinatari delle prestazioni le persone affette da disturbi psichici, residenti nell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, in possesso di certificazione rilasciata da uno specialista psichiatra (dipendente della struttura pubblica o privata) che attesti la sussistenza di una patologia psichiatrica e con una situazione reddituale del proprio nucleo familiare calcolata in base alla normativa vigente (con I.S.E.E in corso di validità) pari o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci.
2. L'attivazione può essere richiesta per interventi ex-novo, non già sostenuti da altri canali di finanziamento con divieto di cumulo di contributi sullo stesso progetto.

5.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il Buono/Voucher Sociale ha durata massima di 1 anno.
L'entità del contributo sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato d'intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza. Le istanze presentate saranno inviate nei modi e nei tempi previsti dall'Azienda e verranno valutate secondo i criteri definiti dall'Assemblea Sindaci.

5.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Il valore del Titolo Sociale è determinato dalla tipologia degli interventi e dei progetti:
 - Progetto n. 1 = titolo sociale previsto per ogni progetto massimo € 250,00 mensili (contributo al soggetto come forma di rimborso spese, possibile spesa richiesta per intervento educativo o di assistenza, in particolare presso gli enti accreditati);
 - Progetto n. 2 = titolo sociale previsto per ogni progetto e/o intervento massimo € 300,00 mensili (copertura economica del progetto: corsi, uscite ecc.);
 - Progetto n. 3 = titolo sociale previsto per un numero massimo di 8 ore settimanali (intervento da parte degli operatori: ASA e/o Educatore), considerando un importo orario pari a € 17,00 IVA esclusa (operatore ASA) ed € 19,00 IVA esclusa (operatore Educatore) fino ad un tetto di spesa settimanali massima prevista;
 - Progetto n. 4 = titolo sociale previsto per massimo € 250,00 mensili (integrazione al pagamento del canone di locazione, spese di gestione e mantenimento dell'abitazione). Sono escluse le situazioni che godono di provvidenze economiche corrispondenti.
2. L'Azienda partecipa alla copertura del costo dell'intervento educativo con le quote definite dall'Assemblea dei Sindaci.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

6. Voucher Spazio Autismo

6.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio garantisce sia un'attività di consulenza offerta alla scuola, alla famiglia e alle realtà in generale in cui vive il beneficiario del servizio, sia un intervento che coinvolge direttamente il soggetto affetto da autismo. L'intervento previsto prevede un approccio di tipo educativo, pedagogico, relazionale effettuato da personale specializzato adeguatamente formato.

È prevista una prima fase di osservazione e conoscenza, alla quale segue la stesura di un progetto individualizzato che potrà svolgersi in appositi centri o presso gli abituali luoghi di vita del soggetto.

6.2 - Finalità

1. Le finalità che tale intervento si pone sono:

- Favorire la partecipazione dei disabili affetti da autismo, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, alle attività specifiche promossi dai centri specializzati.
- Valorizzare e potenziare le capacità residue della persona diversamente abile;
- Creare momenti di formazione all'autonomia, e d'integrazione nelle attività previste dal programma del centri specializzati.

6.3 - Destinatari

1. I destinatari dell'intervento sono: bambini, ragazzi, giovani e adulti con autismo o con problematiche inerenti alla sindrome autistica.

6.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nell'integrazione nei diversi contesti di vita.

2. L'accesso al servizio è attivato su richiesta presentata dalla famiglia al comune di residenza. Tale richiesta deve essere corredata d'idonea certificazione e successivamente vagliata dal coordinatore del servizio per valutarne l'idoneità e ammissibilità. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica predisposta.

6.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'entità e la durata del voucher sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato d'intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza. Le istanze presentate saranno inviate nei modi e nei tempi previsti dall'Azienda e verranno valutate secondo lo specifico regolamento.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

3. L'Azienda partecipa alla copertura del costo del progetto – erogando un contributo alla cooperativa sociale nella quale verrà svolto il progetto come previsto nell'allegato B:

7. Assistenza educativa minori disabili presso centri estivi

7.1 - Descrizione del servizio

1 Il Centro Ricreativo Estivo (CRE) rappresenta un valido momento formativo e socializzante nel percorso di crescita del minore, garantendo, da un lato, una buona continuità con i processi tipici del mondo scolastico e, dall'altro, una collocazione sicura e stabile del minore, per tutte quelle famiglie per le quali le necessità di lavoro renderebbero problematica la cura e l'assistenza dei figli durante le vacanze estive.

7.2 - Finalità

1. Le finalità che tale intervento si pone sono:

- Favorire la partecipazione dei minori disabili, residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, ai Centri ricreativi estivi realizzati sul e fuori

territorio (nel caso in cui la frequenza in altri Centri estivi risulti funzionale al progetto di vita del minore e della sua famiglia);

- Valorizzare e potenziare le capacità residue della persona diversamente abile;
- Creare momenti di svago e divertimento e d'integrazione nelle attività previste dal programma del Centro Ricreativo Estivo.

7.3 - Destinatari

1. I destinatari dell'intervento sono: minori disabili residenti in uno dei Comuni dell'Ambito, appartenenti a un nucleo familiare con una situazione reddituale calcolata in base alla normativa vigente (ISEE in corso di validità) pari o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci, in possesso della certificazione di riconoscimento dell'invalidità civile e/o della ricevuta di richiesta della concessione di invalidità.

2. Inoltre per richiedere l'intervento a sostegno della frequenza del minore disabile al CRE è necessaria la richiesta, certificazione attestante la necessità di assistenza educativa continua per la partecipazione al CRE, rilasciata dal Neuro Psichiatria Infantile.

3. Accedono prioritariamente al servizio le persone disabili che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

4. L'attivazione può essere richiesta per interventi ex-novo, non già sostenuti da altri canali di finanziamento con divieto di cumulo di contributi sullo stesso progetto.

7.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio assistenza educativa minori disabili presso centri estivi viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-educative volte a consolidare e/o mantenere l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione del minore disabile con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nell'integrazione nel contesto ludico-educativo.

2. Il servizio è riconosciuto in base al progetto personalizzato predisposto dell'Assistente Sociale del comune di residenza e/o in collaborazione con gli enti e servizi che hanno in carico l'utente, da cui si evinca: la situazione reale del diversamente abile e della famiglia; gli obiettivi; gli indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi; le modalità di realizzazione; nome del responsabile e del personale coinvolto (qualifica e numero di ore destinate alla realizzazione del progetto); eventuali partner coinvolti; costi.

7.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'entità e la durata del voucher sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato d'intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza.

Le istanze presentate saranno inviate nei modi e nei tempi previsti dall'Azienda e verranno valutate secondo lo specifico regolamento.

Il limite ISEE di accesso alla compartecipazione è fissato dall'Assemblea Sindaci con una contribuzione fino al 50 % del costo sostenuto con il limite di spesa fissato in €. 600,00 per la presenza dell'assistente educatore che garantisca la piena partecipazione del minore disabile alle attività del CRE.

2. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare all'Azienda Speciale Consortile "Valle Imagna Villa d'Almè" e all'Assistente Sociale del Comune di residenza ogni variazione che comporti il venir meno del diritto al voucher sociale. Il diritto al contributo decade dal giorno successivo alla cessazione dei requisiti.

4. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

5. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore fruite nel progetto di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

8. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

8.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare minori, di seguito denominato "A.D.M.", consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi e strutture del territorio.

8.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa, favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo.

8.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio i minori (e le rispettive famiglie):

- a) destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- b) che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- c) che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

2. Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

8.4 - Tipologia delle prestazioni

1. L'assistenza domiciliare minori consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare. L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive.

2. La tipologia di prestazione educativa e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato d'intervento predisposto dal servizio sociale.

8.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di assistenza domiciliare minori fruite nel mese di riferimento per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

9. Servizio d'incontri protetti

9.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio d'incontri protetti consiste in visite protette alla presenza di educatori professionali dedicate all'osservazione, al monitoraggio e alla protezione d'incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall'autorità giudiziaria

9.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) promuovere relazioni genitori-figli funzionali all'interesse del minore verso il raggiungimento dell'autonomia del rapporto;
- b) attivare e promuovere comportamenti proattivi per la costruzione di positive relazioni;
- c) utilizzare l'osservazione come modalità per facilitare la relazione;
- d) garantire il diritto di visita del genitore salvaguardando il superiore interesse del minore.

9.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori sottoposti a provvedimento di tutela dell'autorità giudiziaria di regolamentazione del diritto di visita, allontanati da uno o entrambi i genitori o altri familiari, in seguito a separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero-familiare, inserimento in comunità d'accoglienza.

9.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio incontri protetti viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, e può prevedere incontri facilitati in spazi neutri, incontri in parziale protezione e autonomia, incontri in spazi facilitati tra gruppi di genitori con i loro figli.

9.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero d'incontri protetti fruiti nel mese di riferimento per la quota di compartecipazione individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

CAPO IV - Interventi territoriali

10. Servizio di formazione all'autonomia per persone disabili (S.F.A)

10.1 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di formazione all'autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma d'interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale.¹¹

10.2 - Finalità

1. Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) è finalizzato all'acquisizione di competenze sociali, all'acquisizione/ri-acquisizione del proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo.

10.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio di formazione all'autonomia sono:
 - a) persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
 - b) persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

¹¹ Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 13 giugno 2008, n. 7433.

2. Non possono accedere allo S.F.A. persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.
3. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

10.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio S.F.A. è caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia, realizzati da figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente. Le attività connesse al percorso socio educativo individualizzato si realizzano prevalentemente attraverso il coinvolgimento delle risorse strutturali e strumentali del territorio e del contesto di vita della persona.
2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

10.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
2. La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di frequenza standard mensili (definite nel progetto individualizzato) di ciascun utente per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

11. Servizio Centro Socio Educativo (C.S.E.)

11.1 - Descrizione del servizio

1. Il Centro Socio Educativo (C.S.E.) è un servizio diurno che accoglie persone in situazione di disabilità la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario. Il C.S.E. dovrà offrire interventi socio educativi personalizzati o di piccolo gruppo, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) definito in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale.

11.2 - Finalità

1. Gli obiettivi del CSE, volti a garantire una qualità di vita che soddisfi i bisogni del soggetto disabile ed il sostegno alla famiglia sono:
 - ❖ Per la persona disabile:
 - autonomia personale
 - socializzazione, favorendo l'integrazione con l'ambiente esterno, con i servizi e con la comunità di appartenenza
 - mantenimento del livello culturale (e/o alle competenze acquisite)
 - mantenimento del livello di autonomia del soggetto
 - mantenimento e ampliamento della vita di relazione
 - integrazione sociale dei soggetti
 - ❖ Per la famiglia:
 - realizzare interventi di collaborazione con le famiglie, riconoscendole componenti attive e propositive nella costruzione e realizzazione del progetto del proprio familiare disabile.
 - sollievo del nucleo familiare.

Al fine di favorire una reale integrazione con il territorio di appartenenza il CSE potrà prevedere l'utilizzo di strutture esterne, presso cui articolare le diverse attività.

11.3 - Destinatari

1. Sono destinatari del servizio CSE i soggetti disabili la cui fragilità non sia compresa tra quelle riconducibili al sistema socio sanitario, con età compresa tra i 18 e i 65 anni.

2. Accedono in via prioritaria al servizio le persone disabili che non dispongono di altre opportunità di socializzazione.

11.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Per ogni disabile è prevista la stesura e aggiornamento periodico di un progetto educativo e sociale conservato nel fascicolo personale.

Il progetto deve essere finalizzato all'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale e all'integrazione sociale e deve dettagliare gli obiettivi individuali specifici, i tempi di realizzazione, le attività previste e gli strumenti adottati, la tempistica delle verifiche periodiche e il loro esito, la valutazione finale che attesti gli obiettivi raggiunti e la conseguente dimissione. Il progetto è sottoscritto dall'Ente gestore dalla famiglia dell'utente e/o dall'utente, dal Comune di residenza.

2. La tipologia e la frequenza delle attività connesse al percorso socio educativo individualizzato sono definite nel progetto educativo di ogni singolo utente.

11.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

2. La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene determinata moltiplicando il numero di ore di frequenza standard mensili (definite nel progetto individualizzato) di ciascun utente per la tariffa personalizzata individuata dalla predetta formula e immediatamente comunicata all'utenza.

12. Progetti riabilitativi risocializzanti PRR

12.1 - Descrizione del servizio

1. Il progetto riabilitativo risocializzante, di seguito denominato "P.R.R.",¹² consiste in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento di autonomie personali, realizzate attraverso attività di tipo semi-occupazionale, nell'ambito di normali contesti lavorativi all'interno di un percorso socio educativo individualizzato.

12.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a:

- a) rispondere ai bisogni d'integrazione sociale del beneficiario;
- b) contrastare le condizioni di rischio di emarginazione sociale;
- c) sviluppare le capacità relazionali e comunicative per valutare l'esistenza di pre-requisiti che caratterizzano l'identità professionale;
- d) promuovere percorsi osservativi e valutativi delle capacità del beneficiario.

12.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono persone con disabilità fisica o psichica o in particolare condizione di fragilità.

12.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il progetto riabilitativo risocializzante è caratterizzato dall'offerta di attività semi-occupazionali, progettate e condivise con le agenzie del territorio (cooperative, biblioteche, mense, oratori, scuole, negozi, ecc.) che si prestano per l'attuazione del progetto.

¹² V. il protocollo d'intesa relativo all'attivazione di progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) tra direzione Territoriale del Lavoro di Bergamo, provincia di Bergamo, consigli odi Rappresentanza dei sindaci, Assemblee distrettuali dei Sindaci - Ambiti territoriali, ASL della provincia di Bergamo, A.O. Papa Giovanni XXIII, A.O. Treviglio, A.O. Bolognini di Seriate, Confcooperative Bergamo, Legacoop Bergamo, CISL -CGIL -UIL, sottoscritto in data 16 maggio 2014.

2. La tipologia e la frequenza delle attività socio-occupazionali sono definite nel progetto formativo individuale di ogni singolo utente.

3. Ogni beneficiario è assicurato presso l'INAIL (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante) e presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (la copertura potrà essere garantita dal soggetto proponente o dal soggetto ospitante). Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal beneficiario al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

4. Il Comune riconosce a favore delle persone inserite nei progetti riabilitativi risocializzanti un compenso motivazionale, il cui importo è definito annualmente in sede di determinazione delle tariffe da parte della Giunta comunale, secondo le seguenti modalità:

<i>N. giorni di attività nella settimana</i>	<i>Importo mensile</i>
5 o più	100% del compenso massimo
4	80%
3	60%
2	40%
1	20%

5. Il numero delle mensilità del compenso motivazionale erogate è pari al numero di mesi di svolgimento del progetto riabilitativo risocializzante nell'anno. L'importo mensile è ridotto alla metà in caso di effettuazione dell'attività per un numero di giorni di calendario inferiore a 15.

12.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. Per il progetto riabilitativo risocializzante non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

CAPO V - Interventi economici ad integrazione del reddito

13. Interventi di sostegno economico

13.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria,¹³ rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

13.2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei

¹³ V. articolo 1, comma 1, del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

13.3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico sono i cittadini regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune, salva l'estensibilità ai soggetti di cui all'articolo 4 del presente regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socio-economico.

13.4 - Tipologia degli interventi

1. Gli interventi previsti di sostegno economico diversamente attivabili in funzione dell'utenza sono:

- a) buoni Famiglia Lavoro;
- b) buoni per prestazioni a favore della maternità e dell'infanzia.

13.4.1 - Buoni Famiglia Lavoro

1. I buoni Famiglia Lavoro sono un sostegno del singolo e di nuclei famigliari che si trovino in condizioni di fragilità economico-sociale ed a rischio di emarginazione. Nello specifico il buono è un intervento economico che viene erogato a persone in età lavorativa.

Esso prevede la predisposizione di progetti specifici che individuano nel percorso di re-inserimento nel mondo del lavoro, la strategia prioritaria per rimuovere le cause che generano la situazione di disagio.

2. Il valore economico della soglia di accesso ai Buoni Famiglie lavoro, espresso in termini di valore ISEE massimo per accedere al contributo ordinario, è determinato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci.

3. Il Buono è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia. Pertanto, il Buono ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile eccezionalmente per ulteriori sei mesi. Costituiscono condizioni per la proroga:

- a) l'adesione fattiva al progetto personalizzato;
- b) la messa in atto da parte dei richiedenti di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

4. La richiesta di Buono Famiglia Lavoro è sottoposta al vaglio del servizio sociale che procede attribuendo un indice di fragilità sociale, predeterminato in via generale, attraverso apposita scheda di valutazione, adottata con motivato atto dirigenziale. Non saranno ammesse all'erogazione le domande che non raggiungeranno un punteggio minimo di fragilità sociale, individuato contestualmente alla fissazione delle predette soglie di accesso.

5. L'entità del Buono sarà definita nel progetto dal servizio sociale.

6. Costituiscono motivi di diniego del Buono Famiglia Lavoro:

- a) superamento della soglia ISEE di accesso ai contributi ordinari;
- b) mancato raggiungimento del punteggio minimo dell'indicatore di fragilità sociale rilevato attraverso la scheda di cui al comma 4;
- c) fruizione di un altro Buono, ricevuto nell'anno in corso, salvo i casi eccezionali di proroga previsti al comma 3;
- d) superamento della soglia massima di contributo erogabile così come determinata dal comma 5;
- e) richiesta di Buono finalizzata alla copertura di spese non essenziali.

7. La concessione è vincolata all'elaborazione e sottoscrizione di un condiviso progetto di assistenza personalizzato, finalizzato al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, cui la persona interessata aderisca attivamente, fra cui viene inserito di norma, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di accettazione di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato.

8. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 7 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, qualora ne ricorra l'opportunità, la restituzione del contributo già percepito.

9. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, la persona beneficiaria di sostegno economico deve svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

13.4.1 – BUONI PER PRESTAZIONI A FAVORE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

1. Il sostegno economico si rivolge alle tipologie di utenza sotto elencate che si trovano in uno stato di disagio economico in base ai parametri stabiliti nel presente documento:

- gestanti, madri nubili con figli minori a carico (comprese le straniere e le nomadi munite di permesso di soggiorno), prive di adeguati appoggi familiari e residenti sul territorio dell'Ambito Valle Imagna - Villa d'Alme';
- nuclei mono-parentali problematici con figli minori a carico, privi di adeguati appoggi familiari e residenti sul territorio dell'Ambito Valle Imagna - Villa d'Alme';
- affidatari di minori i cui genitori esercenti la potestà sono residenti nell'Ambito Territoriale Valle Imagna - Villa d'Alme' nel momento in cui l'affido familiare ha inizio;
- minori, anche stranieri, residenti nell'Ambito Territoriale Valle Imagna - Villa d'Alme' con invalidità che non beneficino di provvidenze economiche.

2. Il Progetto prevede la presa in carico da parte dell'Assistente Sociale del Servizio Sociale comunale di riferimento del soggetto interessato, anche su segnalazione o invio da parte di altri Servizi.

3. Definizione del progetto d'intervento individualizzato a favore del minore o del nucleo familiare, predisposto dall'Assistente Sociale del Comune di residenza; che dovrà avere un carattere temporaneo, con una durata da tre mesi a un anno, salvo proroghe per motivate eccezioni.

Il progetto dovrà precisare le finalità dell'intervento, gli obiettivi, la durata, la modalità di erogazione del contributo e tutte le risorse attivate a favore del nucleo o che s'intendono promuovere in fasi successive ad integrazione del contributo stesso. L'adesione alla proposta d'intervento da parte dell'interessato attraverso sottoscrizione d'impegno formale è condizione obbligatoria all'avvio dell'intervento.

Il progetto deve prevedere la proposta e la verifica degli interventi con cadenza quadrimestrale da parte dell'Assistente Sociale del comune di residenza.

4. La Situazione reddituale del nucleo familiare calcolata in base alla normativa vigente (ISEE/ redditi aggiornati al momento della richiesta della prestazione) pari o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci.

14. Contributi per affido familiare

14.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per affido familiare s'intende un beneficio economico forfettario corrisposto alle famiglie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

2. L'Azienda sostiene i contributi per i primi 4 mesi di accoglienza, secondo le modalità e disponibilità previste dal regolamento del Fondo Collocazione Urgente.

14.2 - Finalità

1. Il contributo per affido familiare è finalizzato al concorso del mantenimento del minore affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l' idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario.
2. E' rivolto ai nuclei affidatari di minori di cui uno o entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

14.3 - Modalità di erogazione

1. Il Comune può riconoscere al nucleo affidatario un contributo economico mensile forfettario in caso di affido etero familiare, con importo differenziato nei casi di affido a tempo pieno e affido a tempo parziale.
2. Il Comune valuta discrezionalmente l'erogabilità del contributo in caso di affido a parenti entro il quarto grado¹⁴ o ad altri adulti legalmente responsabili per il minore in base alle leggi vigenti dell'ordinamento italiano.
3. Potrà essere riconosciuto un eventuale contributo aggiuntivo per spese straordinarie, quest'ultimo erogato previa valutazione del servizio sociale comunale con il servizio affidi.
4. L'importo del contributo economico per affido viene determinato dalla Giunta comunale in sede di determinazione delle rette e delle tariffe.

14.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione dei genitori del minore in affidamento secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

CAPO VI - Interventi economici ad integrazione delle rette di servizi

15. Integrazione di rette di servizi residenziali socio-educativi per minori

15.1 Descrizione dell'intervento

1. Per integrazione della retta dei servizi qui disciplinati s'intende un intervento economico per la copertura totale della retta di accoglienza in strutture residenziali per minorenni, liquidato direttamente all'ente gestore.

15.2 Finalità

1. L'integrazione della retta di servizi residenziali per minori è finalizzata a garantire al minore una situazione di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

15.3 - Destinatari dell'intervento

1. Beneficiari dell'integrazione qui in oggetto sono minori inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

15.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione da parte dei genitori del minore accolto in strutture residenziali, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento, salvo il caso in cui l'autorità giudiziaria non disponga direttamente l'ammontare del dovuto.

¹⁴ V. l'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

2. L'Azienda sostiene le rette per i primi 4 mesi di accoglienza, secondo le modalità e disponibilità previste dal regolamento del Fondo Collocazione Urgente.

16. Contributo per l'integrazione di rette di servizi residenziali o semiresidenziali per persone anziane e disabili (voucher sollievo).

16.1 - Descrizione dell'intervento

1. Per contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali o semiresidenziali s'intende un intervento economico per la copertura parziale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali a carattere sociale¹⁵ o sociosanitario¹⁶ per anziani e disabili, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

16.2 - Finalità

1. Il contributo è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

16.3 - Destinatari

1. I destinatari del servizio sono gli anziani, con età maggiore o uguale a 65 anni, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Valle Imagna – Villa d'Almè, le persone disabili psichiche e adulti temporaneamente non autosufficienti (in questi ultimi casi previa valutazione del Responsabile Sanitario della Struttura), con una situazione reddituale del proprio nucleo familiare calcolata in base alla normativa vigente (ISEE/ redditi aggiornati al momento della richiesta della prestazione) pari o inferiore al valore definito dall'Assemblea Sindaci.

2. Condizione per accedere ai contributi economici d'integrazione della retta per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

16.4 - Compartecipazione al costo del servizio

1. L'entità del voucher sociale deve essere adeguatamente documentata nel progetto individualizzato d'intervento, predisposto dall'Assistente Sociale del comune di residenza, considerando la misura massima di:

- a) Il voucher sollievo può avere la durata massima di 30 giorni all'anno.
- b) Il voucher CDI può avere la durata massima di 3 mesi all'anno;

2. In base alla quota disponibile e alla valutazione delle istanze, fatta dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Valle Imagna - Villa d'Almè, verranno erogati voucher sociali secondo le indicazioni dell'Assemblea Sindaci fino ad esaurimento dei fondi destinati dal Piano di Zona.

3. Il diretto interessato o chi agisce per esso, sottoscrive per accettazione il PAI e la ripartizione degli oneri relativi.

¹⁵ Quali Centri socio educativi (CSE), ai sensi della D.G.R. 13 giugno 2008, n. 7437 "Determinazione in ordine all'individuazione delle Unità di Offerta Sociali ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008".

¹⁶ Quali Centri Diurni Integrati per anziani non autosufficienti (C.D.I.), Centri Diurni per Disabili (C.D.D.), ai sensi della D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438 "Determinazione in ordine all'individuazione delle unità di offerta sociosanitarie ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.R. 3/2008".

17. Centri diurni per minori

17.1 - Descrizione del servizio

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, quali attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.

17.2 - Finalità

1. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.

17.3 - Destinatari

1. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

17.4 - Tipologia delle prestazioni

1. Il servizio è caratterizzato dall'offerta di attività volte a contribuire al processo formativo dei ragazzi, all'apprendimento di competenze e abilità sociali, alla costruzione di un positivo rapporto con il mondo adulto sia attraverso un sostegno educativo e relazionale sia offrendo occasioni di aggregazione tra minori con difficoltà familiari e relazionali. Il servizio prevede l'inserimento in strutture che funzionano di norma nelle ore pomeridiane di tutto l'anno scolastico e per parte dell'estate.

17.5 - Compartecipazione al costo del servizio

1. È prevista una compartecipazione della famiglia al costo del servizio secondo le modalità specificate all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.

CAPO VII - Interventi economici a sostegno dell'attivazione di servizi

18. Voucher infanzia

18.1 - Descrizione dell'intervento

1. Il voucher infanzia è un titolo di acquisto dei servizi per l'infanzia con finalità ludiche, educative, aggregative, ricreative gestiti da soggetti pubblici e privati, profit e non profit, accreditati dall'Azienda, finalizzato alla riduzione della retta.

18.2 - Finalità

1. Il voucher infanzia è finalizzato a:

- garantire la tutela della prima infanzia in servizi che condividono con la famiglia un progetto educativo per ciascun bambino;
- ampliare l'offerta di servizi per la prima infanzia all'interno di una cornice istituzionale che ne fissa le regole a garanzia della qualità;
- garantire una maggiore frequenza ai servizi, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attraverso il controllo e l'integrazione delle rette.

18.3 - Destinatari

1. Destinatari del voucher infanzia sono minori di età compresa fra zero e tre anni residenti nell'Ambito, con una situazione reddituale del proprio nucleo familiare calcolata in base alla

normativa vigente (ISEE/ redditi aggiornati al momento della richiesta della prestazione) pari o inferiore al valore individuato dall'Assemblea Sindaci.

18.4 - Modalità di erogazione

1. L'assegnazione dei voucher infanzia avviene tramite bando, nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dall'Assemblea sindaci.
2. L'importo corrispondente ai voucher riconosciuti alle famiglie viene versato al gestore accreditato nel rispetto delle modalità definite dall'ufficio servizi sociali.

19. Voucher nidi

19.1 - Descrizione dell'intervento

1. Il voucher nidi è un titolo di acquisto servizi socio educativi per la prima infanzia (asili nido, micronidi e nidi famiglia) accreditati dall'Azienda, finalizzato alla riduzione della retta.

19.2 - Finalità

1. Il voucher nidi è finalizzato a:
 - garantire la tutela della prima infanzia in servizi che condividono con la famiglia un progetto educativo per ciascun bambino;
 - sostenere le responsabilità familiari, favorendo l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
 - garantire una maggiore frequenza ai servizi, in particolare da parte delle fasce deboli della popolazione, attraverso il controllo e l'integrazione delle rette.

19.3 - Destinatari

1. Destinatari del voucher nidi sono minori residenti:
 - di età compresa fra 3 e 36 mesi, estesa a 48 mesi in presenza di disabilità. Nel caso di compimento del terzo anno, o del quarto in caso di presenza di disabilità, il voucher è erogato fino al termine dell'anno educativo;
 - che abbiano almeno un genitore, o un adulto che esercita la potestà genitoriale, residente nel Comune;
 - il cui nucleo familiare presenti un reddito ISEE non superiore al valore individuato dall'Assemblea Sindaci;
 - che frequentino regolarmente asili nido, micronidi e nidi famiglia ubicati sul territorio dell'Ambito;
 - che non fruiscono di nessun altro tipo di beneficio economico (per es. voucher infanzia di ambito, dote conciliazione, etc.) avente la medesima finalità per il periodo di validità del voucher nidi comunale.

19.4 - Modalità di erogazione

1. L'assegnazione dei voucher nidi avviene tramite bando per anno educativo di riferimento, nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dall'Assemblea Sindaci.